



In diretta
con
Francesco
Cuzzola

**BILANCIO
CONTABILITÀ
TRIBUTI
PER GLI ENTI LOCALI**

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

Ciclo di seminari
**ONLINE
GRATUITI**



27 SETTEMBRE 2019

**INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO E REDAZIONE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO**

Prossimo appuntamento:

11 ottobre 2019

Il ruolo del Responsabile dell'Ufficio Finanziario

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Salvaguardia Equilibri di Bilancio

Allegato 1) al D. Lgs. 118/2011

15. Principio dell'equilibrio di bilancio

Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l'equilibrio di bilancio.

L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa.

Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione.

L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Nel sistema di bilancio di un'amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell'equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un'amministrazione pubblica in un mercato dinamico.

L'equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale.

Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Salvaguardia Equilibri di Bilancio

Il percorso logico del TUEL:

- Art. 149: *Principi generali in materia di finanza propria e derivata;*
- Art. 150: *Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile;*
- Art. 151: *Principi generali*

comma 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione

Comma 4. Il sistema contabile degli enti locali garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Salvaguardia Equilibri di Bilancio

Art. 153 del D.Lgs. 267/2000: *Servizio Economico Finanziario*

Il ruolo del responsabile del servizio finanziario :

Comma 4: verifica del rispetto del principio della veridicità e salvaguardia degli equilibri economico finanziari;

Comma 5: rilascio dei pareri

Comma 6: Eventuali segnalazioni

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Salvaguardia Equilibri di Bilancio

Art. 162 del D.Lgs. 267/2000: *Principi di Redazione del Bilancio*

Il comma 6 dell'articolo citato così recita: «Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/c capital, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio di integrità»

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Salvaguardia Equilibri di Bilancio

Art 175 comma 8 del D. Lgs. 267/2000

Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il **mantenimento del pareggio di bilancio**

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Salvaguardia Equilibri di Bilancio

Art 193 del D. Lgs. 267/2000

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRIO DI BILANCIO

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Salvaguardia Equilibri di Bilancio

La verifica degli equilibri di bilancio diventa, oggi, una costante della «ordinaria amministrazione» dell'Ente.

In ogni fase dell'anno, inteso in tal senso, ogni fase di gestione del bilancio, non si può prescindere dalla costante verifica degli equilibri:

- Programmazione;
- Gestione (si pensi alle variazioni di bilancio);
- Assestamento;
- Rendicontazione.

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE
DEL BILANCIO CONSOLIDATO
Salvaguardia Equilibri di Bilancio

La Rendicontazione, Gli effetti dello squilibrio sul risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione contabile: Artt. 186 e 187 del TUEL rilevabile dalla Delibera approvazione del rendiconto

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Salvaguardia Equilibri di Bilancio

Risultato contabile di amministrazione da suddividere in:

Quota vincolata

Quota destinata

Quota accantonata



Quota libera = Risultato contabile di amministrazione -
quota vincolata - quota destinata - quota accantonata
qualora negativa

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Salvaguardia Equilibri di Bilancio

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA RIPIANARE

(vedere «allegato a) al Rendiconto della gestione - totale parte disponibile negativo»)



Obbligo per l'Ente Locale di rientrare del disavanzo alternativamente:
nell'esercizio successivo o con le modalità di cui all'art. 188 del TUEL

MEDIANTE PROCEDURA DI PREDISSESTO o DISSESTO

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Salvaguardia Equilibri di Bilancio

Ripiano del disavanzo di amministrazione (art. 188 TUEL)

Applicazione nell'esercizio in corso

Applicazione nell'esercizio in corso e nei 2 successivi

(Piano ordinario di rientro, ma massimo entro la scadenza della consiliazione se precedente)

Rimodulazione del Piano ordinario di rientro se nel corso dei primi anni del Piano non vengono raggiunti gli obiettivi, ma occorre tener conto degli anni di vigenza del Piano già trascorsi

Altrimenti: **predissesto o dissesto**

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Salvaguardia Equilibri di Bilancio

Salvaguardia degli equilibri adottare contestualmente alla verifica:

1. le misure necessarie a ripristinare gli equilibri qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
2. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali DFB di cui all'art. 194;
3. le iniziative per adeguare il Fcde accantonato nel risultato di amministrazione, in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui (come quelli della gestione di competenza)

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

il Decreto Arconet del 01 Agosto 2019

La modifica introdotta dal Decreto Arconet del 01 agosto 2019 interviene per la necessità di inserire nel principio della programmazione allegato 4/1 (si ricorda il contenuto dell'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000) gli aspetti riguardanti il rendiconto della gestione, il quale conclude il ciclo di bilancio degli enti in contabilità finanziaria, per definire le modalità di rappresentazione del risultato di amministrazione.

Tale necessità, oltre ad impattare sul contenuto dei principi applicati allegati al D.Lgs. 118/2011, si sostanzia nella introduzione di prospetti che aggiornano gli allegati 9 e 10 al D.lgs. 118/2011 e che riguardano il quadro generale riassuntivo, il risultato di amministrazione, gli **equilibri di bilancio** e la **verifica degli equilibri di bilancio** per renderli tra loro coerenti e rispondere alle esigenze di monitoraggio e **consolidamento** dei conti pubblici.

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

il Decreto Arconet del 01 Agosto 2019

Art. 2 del decreto: modifiche all'allegato 4/1.

Il decreto in parola, oltre a introdurre nuovi prospetti di dettaglio, che prevedono elenchi analitici per quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione presunto (modifica allegato 9 al D.Lgs. 118/2011) integra l'allegato 4/1 con il paragrafo 13 chiamato «**Rendiconto della gestione**»

Il rendiconto della gestione è composto da:

- a) Il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi;
- b) Il quadro generale riassuntivo
- c) **La verifica degli equilibri**
- d) Il conto economico
- e) Lo stato patrimoniale.

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

il Decreto Arconet del 01 Agosto 2019

Art. 2 del decreto: modifiche all'allegato 4/1.

Il paragrafo 13.4 rubricato **la verifica degli equilibri**

«Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti da:

*- **Equilibri di parte corrente**, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente,*

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

il Decreto Arconet del 01 Agosto 2019

Art. 2 del decreto: modifiche all'allegato 4/1.

Il paragrafo 13.4 rubricato **la verifica degli equilibri**

Risultato di competenza di parte corrente

Equilibrio di parte corrente: risultato di competenza di parte corrente al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

il Decreto Arconet del 01 Agosto 2019

Art. 2 del decreto: modifiche all'allegato 4/1.

Il paragrafo 13.4 rubricato **la verifica degli equilibri**

L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e le variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuate in sede di rendiconto.

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

il Decreto Arconet del 01 Agosto 2019

Art. 2 del decreto: modifiche all'allegato 4/1.

Il paragrafo 13.4 rubricato **la verifica degli equilibri**

«Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti da:

*- **Equilibri di parte capitale**, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio in c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale.*

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

La rendicontazione - cenni

I risultati della gestione del bilancio degli enti locali sono sintetizzati nel “rendiconto della gestione”, documento nel quale convogliano tutte le informazioni e le operazioni di gestione operate dall’ente nel corso dell’anno solare (Principio dell’Annualità)

L’articolo 227 TUEL, al comma 2, prevede che “Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133. 2-bis. In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141” (scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali).

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

La rendicontazione - cenni

I nuovi prospetti del risultato di amministrazione

- Gli accantonamenti
- I Vincoli

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

La misurazione dei risultati

Il rispetto del principio dell'equilibrio: equilibrio finanziario, di cassa ed **economico patrimoniale**.

Il Bilancio Consolidato

Cenni al principio della competenza economica allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011

I principi contabili a raffronto

I principi contabili che normano il bilancio consolidato sono:

- ▶ Allegato 4/4 d.lgs 118/2011 (LEGGI!)
- ▶ IPSAS 36, 37, 38, 39

L'ALLEGATO 4/4

OBIETTIVI:

- 1) rappresentare la consistenza patrimoniale e finanziaria del gruppo




BILANCIO CONSOLIDATO SULLA BASE DEL CONTROLLO ESERCITATO

L'ALLEGATO 4

OBIETTIVI:

2) rappresentare le esternalizzazioni



BILANCIO CONSOLIDATO SULLA BASE DELL'INCIDENZA DEI RICAVI IMPUTABILI
ALLA CONTROLLANTE RISPETTO AL TOTALE DEI RICAVI DI CIASCUN
COMPONENTE DEL GRUPPO

FINALITA'

- ▶ Sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci delle aziende pubbliche che perseguono le proprie funzioni attraverso enti strumentali
- ▶ Attribuire all'amministrazione un nuovo strumento di programmazione, gestione e controllo
- ▶ Ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali, finanziarie del gruppo

OBBLIGHI

- ▶ OBBLIGATORIO, DAL 2016, PER TUTTI GLI ENTI LOCALI, TRANNE QUELLI CON MENO DI 5MILA ABITANTI (per loro obbligo dal 2018)
- ▶ COMPOSTO DA CONTO ECONOMICO, STATO PATRIMONIALE E RELATIVI ALLEGATI
- ▶ RIFERITO ALLA DATA DI CHIUSURA 31/12
- ▶ PREDISPOSTO FACENDO RIFERIMENTO ALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO, INDIVIDUATA DALLA CAPOGRUPO AL 31/12
- ▶ APPROVAZIONE ENTRO IL 30/9

IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, la capogruppo predispone due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
- 2) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

GLI ELENCHI SONO OGGETTO DI APPROVAZIONE IN GIUNTA

IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'orbita dei soggetti da considerare è piuttosto ampia. Infatti, l'art. 11-bis, comma 3, del D. Lgs. 118/2011 dispone che “Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo”.

Tuttavia, alcune limitazioni all'estensione del perimetro di consolidamento sono desumibili da altre norme.

Non si consolidano in nessun caso le Unioni di comuni, che eventualmente devono consolidare.

IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'orbita dei soggetti da considerare è piuttosto ampia. Infatti, l'art. 11-bis, comma 3, del D. Lgs. 118/2011 dispone che “Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo”.

Tuttavia, alcune limitazioni all'estensione del perimetro di consolidamento sono desumibili da altre norme.

Non si consolidano in nessun caso le Unioni di comuni, che eventual, ente devono consolidare.

IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Si definisce ente strumentale controllato quello rispetto a cui vale una delle seguenti condizioni:

il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali;

la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali;

l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie.

Gli altri enti strumentali sono considerati partecipati.

IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Si definisce controllata la società rispetto a cui vale una delle seguenti condizioni:

il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

Per società partecipata si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata .

IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

Ne deriva che eventuali partecipate non rientranti nella categoria dell'in house (ad esempio le miste) non devono essere incluse nel perimetro di consolidamento.

In mancanza di altri criteri, si ritiene che lo stesso parametro possa essere esteso agli enti non societari, per cui devono essere consolidati solo quelli interamente pubblici che svolgono servizi per conto degli enti.

IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Gli enti e le società del gruppo compresi nel gruppo possono essere esclusi dal perimetro nei seguenti casi::

A) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In ogni caso, possono essere escluse le società partecipate con una quota sotto all'1% del rispettivo capitale sociale.

IL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

B) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali) .

OPERAZIONI PRELIMINARI

La capogruppo:

- 1.comunica agli enti, alle aziende e alle società oggetto di consolidamento che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- 2.trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
3. impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Operatività

1. i componenti del gruppo trasmettono la documentazione necessaria al bilancio consolidato alla capogruppo, costituita da:
2. -il bilancio consolidato (solo da parte dei componenti del gruppo che sono, a loro volta, capi gruppo di imprese o di amministrazioni pubbliche),
3. - il bilancio di esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità economico-patrimoniale,
4. - il rendiconto dell'esercizio da parte dei componenti del gruppo che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico-patrimoniale.

Uniformità

L'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

Direttive

Riguardano:

1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

NB L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Direttive

Riguardano:

2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono essere trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

Direttive

Riguardano:

3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Tabelle di raccordo

TIPOLOGIA DI RAPPORTO INFRAGRUPPO	IMPORTO (in euro)	PIANO DEI CONTI
IMMOBILIZZAZIONI		
- immateriali	0	
- materiali	0	
CREDITI VERSO COMUNE		
- commerciali	0	
- diversi	0	
- finanziari	0	
PATRIMONIO NETTO (dal Comune di Torino):		
- fondo di dotazione dell'ente		
- patrimonio vincolato		
- patrimonio libero		
DEBITI VERSO COMUNE:		
- commerciali	0	
- diversi	0	
- finanziari	0	
COSTI :		
- per servizi	0	
- per godimento beni di terzi	0	
- oneri diversi di gestione (es. ICI)	0	
- per interessi passivi	0	
- per oneri straordinari	0	
- altro (specificare)		
RICAVI		
- delle vendite e prestazioni	0	
- altri ricavi e proventi (specificare se contributi)	0	
- altri ricavi (specificare)	0	

Tabelle di raccordo

NOME SOCIETA'				
Voci di bilancio	Criterio Utilizzato	IMPORTO IN BILANCIO (in euro)	Criterio richiesto dalla Capogruppo	IMPORTO SECONDO LA VALUTAZIONE RICHIESTA DALLA CAPOGRUPPO (in euro)
Rimanenze Materie Prime Prodotti Finiti Materiale di consumo Materiale sussidiario Lavori in corso su ordinazione				
Partecipazioni				
Immobilizzazioni				
Leasing				
Contributi pubblici				
Benefici ai dipendenti				
Operazioni in valuta				

Tablelle di raccordo

NOME ORGANIZZAZIONE _____		
TIPOLOGIA DI RAPPORTO INFRAGRUPPO	IMPORTO (in euro)	VOCE DI BILANCIO
CREDITI VERSO SOCIETA' - commerciali - diversi - finanziari		
DEBITI VERSO SOCIETA' - commerciali - diversi - finanziari		
COSTI : - per servizi - per godimento beni di terzi - oneri diversi di gestione - per interessi passivi - altro (specificare)		
RICAVI - delle vendite e prestazioni - altri ricavi e proventi (specificare se contributi) - dividendi - altri ricavi (specificare)		

N.B.: fornire un dettaglio (tabella aggiuntiva, stampa di estrazioni da contabilità, ecc.) degli importi sopra indicati

Metodi di Consolidamento

La nota integrativa indica:

- i criteri di valutazione applicati;
- le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;

Metodi di Consolidamento

- la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;
- la composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, quando il loro ammontare è significativo;
- cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell’impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.
- l’elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l’indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica
- l’elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l’indicazione per ciascun componente

IL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO

**Dal punto di vista RAGIONIERISTICO si attua
in TRE FASI:**

- 1)PREMESSE AL CONSOLIDAMENTO;**
- 2)FASE PRELIMINARE;**
- 3)FASE DI CONSOLIDAMENTO.**

FASE 1: PREMESSE AL CONSOLIDAMENTO

Insieme di procedure che hanno l'obiettivo del conseguimento dell'uniformità dei bilanci oggetto di consolidamento.

FASE 1: PREMESSE AL CONSOLIDAMENTO

Occorre rendere omogenei:

- Data di chiusura dei bilanci;**
- Schemi di bilanci di tutte le componenti del gruppo;**
- Moneta di conto.**

FASE 1: PREMESSE AL CONSOLIDAMENTO

AZIENDA LOCALE: CONTABILITA' DI TIPO FINANZIARIO (SCHEMI DI SP E CE SULLA BASE DEL TUEL)

SOCIETA' PARTECIPATE: CONTABILITA' GENERALE DI MATRICE PRIVATISTICA (COD. CIVILE, OIC, IAS/IFRS)

FASE 1: PREMESSE AL CONSOLIDAMENTO

Quindi, occorre riclassificare i bilanci secondo criteri scelti dalla capogruppo:

a) in itinere:

- **Piano dei conti comune;**
- **Direttive da parte della Capogruppo.**

b) a consuntivo: con prospetti di riconciliazione.

FASE 1: PREMESSE AL CONSOLIDAMENTO

Moneta di conto unica:

In caso di partecipazioni in società straniere con diversa moneta di conto, occorre convertire il bilancio con la moneta di conto della Capogruppo.

FASE 2: ELIMINAZIONE DELLE APRTITE INTERCOMPANY

Il bilancio consolidato deve rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria, le sue variazioni e il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, esso deve includere soltanto le operazioni che i componenti dell'area di consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

A tal fine, è necessaria l'eliminazione delle operazioni c.d "intercompany" (o infragruppo).

FASE 2: ELIMINAZIONE DELLE APRTITE INTERCOMPANY

In primo luogo, occorre individuare le operazioni da eliminare.

Successivamente, occorre verificare la corrispondenza dei saldi reciproci.

Se vengono riscontrate delle differenze bisogna operare, senza indugio, le necessarie rettifiche o sul bilancio dell'ente controllante o sui bilanci degli enti/società controllate/partecipate.

FASE 2: ELIMINAZIONE DELLE APRTITE INTERCOMPANY

Le operazioni infragruppo sono due tipi:

- 1) quelle che non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto del gruppo;**
- 2) quelle che hanno effetto invece sul risultato economico consolidato e sul patrimonio netto consolidato.**

FASE 2: ELIMINAZIONE DELLE APRTITE INTERCOMPANY

Operazioni del primo tipo sono:

- 1)eliminazione di poste attive e poste passive del conto economico o dello stato patrimoniale (ricavi e costi, proventi e oneri, crediti e debiti);**
- 2) eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;**
- 3) eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;**
- 4)eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività.**

Ovviamente, prima di elidere, devo verificare l'uniformità dei dati.

FASE 2: ELIMINAZIONE DELLE APRTITE INTERCOMPANY

ESEMPIO

L'ente A vanta un credito di 1000 verso la società B, che a sua volta ha un debito di pari importo verso l'ente A.

Mentre B ovviamente avrà iscritto il proprio debito al valore nominale, A potrebbe averlo svalutato del 20%, esponendolo per 800.

Prima di procedere all'elisione, quindi, occorre stornare la svalutazione con una scrittura in partita doppia

Fondo svalutazione crediti a Accantonamento a fondo svalutazione crediti

FASE 2: ELIMINAZIONE DELLE APRTITE INTERCOMPANY

Operazioni del secondo tipo sono:

- 1)eliminazione di plus/minusvalenze non realizzate;**
- 2) eliminazione dividendi infragruppo;**
- 3) eliminazione utili/perdite infragruppo.**

FASE 3: FASE DI CONSOLIDAMENTO

METODI DI CONSOLIDAMENTO:

- METODO INTEGRALE**
- METODO PN (NON AMMESSO)**
- METODO PROPORZIONALE**

FASE 3: FASE DI CONSOLIDAMENTO

METODI DI CONSOLIDAMENTO:

- **METODO INTEGRALE (società controllate)**
- **METODO PROPORZIONALE (partecipate)**


FASE 3: FASE DI CONSOLIDAMENTO

METODO INTEGRALE: gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci delle aziende incluse nell'area e del Comune siano sommati tra di loro, ma occorre:

- eliminare le operazioni infragruppo (crediti/debiti, ricavi/costi);**
- eliminare le partecipazioni nelle imprese oggetto di consolidamento, in contropartita delle corrispondenti frazioni di PN.**

LE DIFFERENZE DA CONSOLIDAMENTO

Al momento dell'eliminazione della partecipazioni si possono verificare due situazioni:

a) Valore di iscrizione della partecipazione = alla relativa frazione di PN  no “differenza contabile”

b) Valore di iscrizione diverso alla corrispondente frazione di PN

La “differenza contabile” può essere:

- **Negativa: se il valore della partecipazione è inferiore al corrispondente PN**
- **Positiva: se il valore della partecipazione è superiore al corrispondente valore di PN**

La differenza negativa può essere trattata:

- a) Con l'iscrizione in una voce del PN di gruppo denominata “riserva di consolidamento”**
- b) Iscrizione in una voce denominata “fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”, quando sia dovuta a previsione di risultati economici sfavorevoli**

La differenza positiva può essere trattata in due modi:

1) iscrizione alla voce dell'attivo “differenza da consolidamento”

2) in detrazione della “riserva di consolidamento”

FASE 3: FASE DI CONSOLIDAMENTO

CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE:

Gli elementi patrimoniali ed economici sono consolidati in bilancio in modo proporzionale alla quota di partecipazione.

Ciò implica:

-le attività e le passività, i componenti positivi e negativi della partecipata sono riportati pro-quota nel bilancio di gruppo;

FASE 3: FASE DI CONSOLIDAMENTO

- **I valori derivanti da rapporti infragruppo sono eliminati in proporzione alla percentuale partecipativa detenuta;**
- **La partecipazione viene elisa in contropartita della corrispondente frazione di PN.**

Quote di pertinenza di terzi

Le quote di pertinenza di terzi nel patrimonio netto consistono nel valore, alla data di acquisto, della partecipazione e nella quota di pertinenza di terzi delle variazioni del patrimonio netto avvenute dall'acquisizione.

Nel caso in cui in un ente strumentale o in una società controllata le perdite riferibili a terzi eccedano la loro quota di pertinenza del patrimonio netto, l'eccedenza – ed ogni ulteriore perdita attribuibile ai terzi – è imputata alla capogruppo. Eccezioni sono ammesse nel caso in cui i terzi si siano obbligati, tramite un'obbligazione giuridicamente vincolante, a coprire la perdita. Se, successivamente, la componente del gruppo realizza un utile, tale risultato è attribuito alla compagine proprietaria della capogruppo fino a concorrenza delle perdite di pertinenza dei terzi, proprietari di minoranza, che erano state, in precedenza, assorbite dalla capogruppo.

Esempio

L'ente A detiene una partecipazione nella società B in misura pari al 70% per un valore di 200. Redigere in bilancio consolidato sia con il metodo integrale che con il metodo proporzionale

Stato patrimoniale	A	B	Aggregato	Rettifiche	Consolidato
Immobili	400	300			
Partecipazioni	200				
Attivo corrente	80	500			
<i>Totale attivo</i>	680	800			
Capitale sociale e riserve	300	300			
Risultato d'esercizio	100	200			
Patrimonio netto di terzi					
Passività	400	300			
<i>Totale passivo</i>	800	800			
Conto economico					
Ricavi operativi	300	320			
Costi operativi	200	120			
<i>Risultato operativo</i>	100	200			
Saldo gestione finanziaria	0	0			
Saldo gestione straordinaria	0	0			
Risultato di terzi					
Risultato di esercizio	100	200			

Metodo integrale

L'ente A detiene una partecipazione nella società B in misura pari al 70% per un valore di 200. Redigere in bilancio consolidato sia con il metodo integrale che con il metodo proporzionale

Stato patrimoniale	A	B	Aggregato	Rettifiche	Consolidato
Immobili	400	300	700		700
Partecipazioni	200		200	-200	0
Attivo corrente	80	500	580		580
<i>Totale attivo</i>	680	800	1480		1480
Capitale sociale e riserve	300	300	600	-300	300
Risultato d'esercizio	100	200	300	-60	240
Patrimonio netto di terzi			0	150	150
Passività	400	300	700		700
<i>Totale passivo</i>	800	800	1600		1600
Conto economico			0		0
Ricavi operativi	300	320	620		620
Costi operativi	200	120	320		320
<i>Risultato operativo</i>	100	200	300		300
Saldo gestione finanziaria	0	0	0		0
Saldo gestione straordinaria	0	0	0		0
Risultato di terzi			0	60	60
Risultato di esercizio	100	200	300		240

Metodo proporzionale

L'ente A detiene una partecipazione nella società B in misura pari al 70% per un valore di 200. Redigere in bilancio consolidato sia con il metodo integrale che con il metodo proporzionale

Stato patrimoniale	A	B	Aggregato	Rettifiche	Consolidato
Immobili	400	300	610		610
Partecipazioni	200		200	-200	0
Attivo corrente	80	500	430		430
<i>Totale attivo</i>	680	800	1240		1240
Capitale sociale e riserve	300	300	510	-210	300
Risultato d'esercizio	100	200	240		240
Patrimonio netto di terzi					0
Passività	400	300	610		610
<i>Totale passivo</i>	800	800	1360		1360
Conto economico			0		0
Ricavi operativi	300	320	524		524
Costi operativi	200	120	284		284
<i>Risultato operativo</i>	100	200	240		240
Saldo gestione finanziaria	0	0	0		0
Saldo gestione straordinaria	0	0	0		0
Risultato di terzi			0		0
Risultato di esercizio	100	200	240		240

Confronto fra i due metodi

L'ente A detiene una partecipazione nella società B in misura pari al 70% per un valore di 200. Redigere in bilancio consolidato sia con il metodo integrale che con il

Stato patrimoniale	Integrale	Proporzionale
Immobili	700	610
Partecipazioni	0	0
Attivo corrente	580	430
<i>Totale attivo</i>	1480	1240
Capitale sociale e riserve	300	300
Risultato d'esercizio	240	240
Patrimonio netto di terzi	150	0
Passività	700	610
<i>Totale passivo</i>	1600	1360
Conto economico	0	0
Ricavi operativi	620	524
Costi operativi	320	284
<i>Risultato operativo</i>	300	240
Saldo gestione finanziaria	0	0
Saldo gestione straordinaria	0	0
Risultato di terzi	60	0
Risultato di esercizio	240	240

NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa indica:

- **i criteri di valutazione applicati;**
- **le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo rispetto all'esercizio precedente (escluso il primo anno di elaborazione del bilancio consolidato);**
- **distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;**
- **la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare è significativo;**
- **la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento;**
- **la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo;**
- **cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento;**
- **per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati il loro fair value ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.**

NOTA INTEGRATIVA: SEGUE

l'elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo con l'indicazione per ciascun componente del gruppo amministrazione pubblica:

- della denominazione, della sede e del capitale e se trattasi di una capogruppo intermedia;
- delle quote possedute, direttamente o indirettamente, dalla capogruppo e da ciascuno dei componenti del gruppo;
- se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.
- della ragione dell'inclusione nel consolidato degli enti o delle società se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1;
- della ragione dell'eventuale esclusione dal consolidato di enti strumentali o società controllate e partecipante dalla capogruppo;
- qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente (ad esclusione del primo esercizio di redazione del bilancio consolidato);
- l'elenco degli enti, le aziende e le società componenti del gruppo comprese nel bilancio consolidato con l'indicazione per ciascun componente:
 - a) della percentuale utilizzata per consolidare il bilancio e, al fine di valutare l'effetto delle esternalizzazioni, dell'incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri, comprensivi delle entrate esternalizzate;
 - b) delle spese di personale utilizzato a qualsiasi titolo, e con qualsivoglia tipologia contrattuale;
 - c) delle perdite ripianate dall'ente, attraverso conferimenti o altre operazioni finanziarie, negli ultimi tre anni

INDIVIDUAZIONE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Quesiti

Quesito: Nel caso di sentenza passata in giudicato ove il comune è risultato "vincitore" e per la quale furono accantonate delle somme nel fondo relativo dell'A.A. 2018, è possibile "liberare" questo avanzo nel 2019 ed applicarlo al bilancio con variazione?

Risposta:

Nel caso posto in esame, la quota parte dell'avanzo di amministrazione accantonata dall'Ente al fondo contenzioso, per far fronte ad una eventuale soccombenza in sede di giudizio, come previsto dall'art. 167 comma 3 del T.U.E.L., potrà essere liberato dal vincolo, e pertanto confluire nell'avanzo libero, quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi. Pertanto, nel caso di specie, essendo la sentenza passata in giudicato, l'accantonamento effettuato dall'Ente nel 2018, potrà essere liberato dal vincolo nel 2019, ed utilizzato come disposto dall'art. 187 comma 2, con provvedimento di variazione di bilancio per le finalità previste dalla norma

Quesito: Il ruolo dei mutui negli equilibri di bilancio

Con riferimento agli enti locali, il limite massimo di indebitamento è rappresentato dall'incidenza del costo degli interessi sulle entrate correnti degli enti locali. In particolare, le norme dell'[articolo 204 del D. Lgs. n. 267/2000](#) (TUEL) prevedono che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere (mutui precedentemente contratti, prestiti obbligazionari precedentemente emessi, aperture di credito stipulate e garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi) non sia superiore ad una determinata percentuale delle entrate correnti (il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui). Come chiarito dalla norma interpretativa contenuta nell'[articolo 16, comma 11, del D.L. n. 95/2012](#), i suddetti limiti devono essere rispettati nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.

Per quanto riguarda l'incidenza dei mutui sugli equilibri di bilancio, bisogna distinguere due diversi momenti:

- La contrazione del mutuo;
- Il rimborso del mutuo.

Nel primo caso, le movimentazioni contabili conseguenti alla stipulazione di un contratto di mutuo, possono interessare anche l'incremento delle attività finanziarie (titolo III della spesa) e la riduzione di entrate finanziarie (titolo V dell'entrata). Il principio contabile allegato 4.2 al d.lgs. n.118/2001, concernente la contabilità finanziaria, stabilisce che, l'entrata derivante dall'accensione di muti è accertata nel momento in cui è stipulato il relativo contratto; l'accertamento è imputato nell'esercizio nel quale l'importo mutuato diviene esigibile, cioè quando il mutuante rende disponibili le somme prestate. Pertanto, a livello di incidenza sugli equilibri di bilancio, l'accensione di un mutuo, sia esso fatto con la CDP o con un qualsiasi istituto di credito, così come la devoluzione del mutuo, non ha nessuna incidenza sugli equilibri di bilancio di competenza (**equilibrio in conto capitale**), pur interessando il titolo V delle Entrate ed il titolo III della spesa.

Nel secondo caso, viceversa, il rimborso dei mutui che sono stati contratti, incide sugli equilibri di parte corrente, in quanto l'Ente dovrà iscrivere al titolo IV della spesa, la quota di sorte capitale della rata ed al titolo I della spesa gli interessi passivi. Entrambe le poste contabili (sia sorte capitale che interessi passivi), dovranno essere finanziate con entrate correnti.

Quesito: Nell'ipotesi di assenza del rendiconto di gestione, il consolidamento resta subordinato all'ultimo rendiconto?

La mancata approvazione del rendiconto della gestione è causa ostativa al consolidamento e alla redazione del bilancio consolidato.

Quesito: A seguito della risposta Arconet relative alle fondazioni ex Ipab e all'interpretazione dell'art. 11 sexies del D.L. 135/ 2018, si chiede se tale principio va applicato anche alle Ipab in essere, e quindi se si possono escludere dal perimetro Gap.

In risposta ad uno specifico quesito di Anci, la Commissione Arconet ha evidenziato come per le ex Ipab, la sola nomina degli amministratori da parte del Comune non si configura quale controllo pubblico e pertanto non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica e, conseguentemente, nel bilancio consolidato dell'ente.

Il principio contabile applicato 4/4 concernente il bilancio consolidato, prevede che costituiscono, tra gli altri, il gruppo amministrazione pubblica gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha, nell'ambito dei requisiti previsti, *"il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda"*.

Alla luce dell'interpretazione fornita dell'art. 11-sexies e del principio alla base di questo indirizzo, ossia che *“la nomina degli amministratori da parte della Pubblica Amministrazione di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo dell'ente pubblico.”*, appare plausibile che l'esclusione dal perimetro del GAP sia estendibile anche agli istituti pubblici di assistenza e beneficenza ancora in essere.



In diretta
con
Francesco
Cuzzola

**BILANCIO
CONTABILITÀ
TRIBUTI
PER GLI ENTI LOCALI**

La formazione ASMEL direttamente nel tuo ufficio!

Ciclo di seminari
**ONLINE
GRATUITI**



Grazie per l'attenzione.

FRANCESCO CUZZOLA

Prossimo appuntamento:

11 ottobre 2019

Il ruolo del Responsabile dell'Ufficio Finanziario

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu